

Causa T-311/02

Vitaly Lissotschenko e Joachim Hentze

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)**

«Marchio comunitario — Domanda di marchio denominativo
LIMO — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b) e c),
del regolamento (CE) n. 40/94»

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 20 luglio 2004 II - 2959

Massime della sentenza

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto — Segno denominativo «LIMO» [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]

Può servire a designare, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, dal punto di vista del pubblico di riferimento, che si presume essere un pubblico specializzato, ben informato, attento e avveduto, una delle caratteristiche essenziali dei prodotti oggetto della domanda di marchio il segno denominativo LIMO, di cui è chiesta la registrazione per prodotti rientranti nelle classi 9 e 10 ai sensi dell'Accordo di Nizza e comprendenti, in particolare, laser per uso non medico e per uso medico. Infatti, il consumatore specializzato sarà in grado di stabilire un nesso sufficientemente diretto e concreto tra i prodotti considerati e il segno, e percepirà

tale segno come abbreviazione di «Laser Intensity Modulation» e come riferito, quanto meno, ad una delle possibili destinazioni dei detti prodotti, vale a dire la loro integrazione in un sistema di modulazione dell'intensità del laser.

(v. punti 28, 45)